

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3051

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONELLI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, IEZZI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MORRONE, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TIRAMANI, VALBUSA, ZORDAN

Istituzione dell'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato

Presentata il 23 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, al fine di ottemperare ai princìpi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, prevede l'istituzione dell'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominata « Autorità ». Questa figura, che è già stata introdotta in molti Paesi europei, anche non appartenenti all'Unione europea, come la Svizzera e il Regno Unito, ha dimostrato di rappresentare un importante

organo di collegamento e di tutela per le vittime di particolari reati. L'obiettivo dell'intervento legislativo vuole essere quello di rafforzare il sistema di amministrazione della giustizia, individuando parametri chiari che consentano di offrire un'adeguata assistenza e protezione alle vittime, nonché di promuovere la sensibilizzazione sul tema delle vittime di reato.

L'articolo 1 della presente proposta di legge individua le finalità e istituisce l'Autorità, organo dotato di piena indipendenza amministrativa e non sottoposto ad alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'articolo 2 qualifica l'Autorità come un organo monocratico; prevede che essa sia nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; stabilisce che il suo mandato dura quattro anni ed è rinnovabile solo una volta; stabilisce, infine, che l'incarico è incompatibile con ogni altro tipo di impiego nel settore pubblico o privato, riprendendo la disciplina sull'incompatibilità in vigore per le altre Autorità.

L'articolo 3 indica quali soggetti possono essere considerati vittime di reato e quali specifici reati possono essere oggetto dell'intervento dell'Autorità: i delitti di cui al libro secondo del codice penale contro l'incolumità pubblica e la persona, nonché quelli concernenti i maltrattamenti contro familiari e conviventi, il furto in abitazione e il furto con strappo, la rapina, l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione e l'usura.

L'articolo 4 individua le funzioni dell'Autorità, che riguardano, in primo luogo, il sostegno, l'assistenza e la protezione di carattere sanitario, sociale, legale e psicologico alle vittime di reato; l'organizzazione di eventi di formazione, educazione, mediazione e sensibilizzazione sui temi afferenti alla tutela delle vittime di reato, la diffusione di prassi o protocolli d'intesa per le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e territoriali, gli ordini professionali e le amministrazioni delegate allo svolgi-

mento delle attività socio-assistenziali; la collaborazione con le reti internazionali delle autorità garanti delle vittime di reato e con le organizzazioni e istituti esteri che tutelano tali vittime. Il medesimo articolo attribuisce all'Autorità anche la possibilità di formulare osservazioni e segnalazioni con riferimento ai disegni di legge del Governo, ai progetti di legge all'esame delle Camere e agli schemi di atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti delle vittime di reato. L'Autorità, inoltre, coordina l'attività dei garanti regionali, ove istituiti.

L'articolo 5 prevede che l'Autorità può accedere a dati e informazioni ed effettuare visite e ispezioni finalizzati all'esercizio delle sue funzioni.

L'articolo 6 prevede il principio dell'accesso diretto all'Autorità: chiunque può rivolgersi a essa per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio, rimandando la definizione delle concrete procedure e delle modalità di accesso a successivi atti della stessa Autorità.

L'articolo 7 prevede la struttura organizzativa dell'Autorità, stabilendo che l'Ufficio sia composto da dipendenti del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di cinque unità e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili.

L'articolo 8 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e istituzione)

1. Al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, è istituita l'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominata « Autorità garante », che esercita le funzioni e i compiti a essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2.

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle vittime di reato, con particolare riferimento alle vittime dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può, a pena di decadenza, essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né svolgere attività di consulenza per i pub-

blici uffici, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi direttivi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori della tutela delle vittime di reato. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al 70 per cento del trattamento economico annuo spettante all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 luglio 2011, n. 112, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 3.

(Vittime di reato)

1. L'Autorità garante opera a favore delle persone vittime dei delitti contro l'incolumità pubblica e contro la persona di cui ai titoli VI e XII del libro secondo del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 572, 624-*bis*, 628, 629, 630 e 644 del medesimo codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale nei confronti di cittadini italiani o di persone fisiche residenti in Italia.

2. Ai fini della presente legge, per vittima di reato si intende la persona offesa da uno dei reati di cui al comma 1 e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge ancorché legalmente separato, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente o era a essa legato da uno stabile vincolo sentimentale.

Art. 4.

(Funzioni)

1. L'Autorità garante svolge le seguenti funzioni:

a) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio nazionale, al fine di offrire sostegno, assistenza e protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime di reato;

b) organizza eventi di formazione, educazione, mediazione e sensibilizzazione sui temi afferenti alla tutela delle vittime di reato, diffondendo, altresì, prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle vittime di reato, anche tramite consultazioni periodiche con i medesimi soggetti. Può, altresì, diffondere buone prassi già sperimentate all'estero;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei garanti delle vittime di reato e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei diritti delle vittime. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti esteri di tutela e di promozione dei diritti delle vittime di reato;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle vittime di reati violenti e quelle delle associazioni operanti nel contrasto della violenza domestica e di genere, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la tutela e la promozione dei diritti delle vittime di reato operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle vittime di reato, nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle vittime di reato;

e) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti delle vittime di reato;

f) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone vittime di reato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

g) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità nel territorio regionale di strutture per l'orientamento e per l'assistenza delle vittime di reato;

h) propone alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnala eventuali condotte omissive per quanto concerne le vittime di reato;

i) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per assicurare la conoscenza da parte delle vittime di reato degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

l) promuove la partecipazione degli organi istituzionali nazionali e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti regionali e locali, con le aziende sanitarie locali, con le istituzioni di pubblica sicurezza e di controllo del territorio, nonché con le altre istituzioni e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge; promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;

m) trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza

nazionale per la tutela delle vittime di reato di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante svolge le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può trasmettere al Governo osservazioni e segnalazioni sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli schemi di atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti delle vittime di reato.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti delle vittime di reato, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni forniti dall'autorità di governo competente in materia di pari opportunità e famiglia e dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. L'Autorità garante può, altresì, richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove opportune sinergie con l'Osservatorio di cui al comma 4, avvalendosi delle relazioni presentate dal medesimo Osservatorio.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno alle vittime di reato e alle attività di prevenzione di ogni forma di violenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali per la tutela delle vittime di reato o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di tutela delle vittime previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominata « Conferenza », presieduta dall'Autorità garante e composta dai

garanti regionali per la tutela delle vittime di reato o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali per la tutela delle vittime di reato o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali per la tutela delle vittime di reato o di figure analoghe, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle vittime di reato a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle vittime di reato, comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

Art. 5.

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compreso l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori di cui all'articolo 4, comma 4, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle vittime di reato, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di pro-

tezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti vittime di reato.

3. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 6.

(Segnalazioni)

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle vittime di reato.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante di cui all'articolo 7, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7.

(Organizzazione)

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato « Ufficio dell'Autorità garante », posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del Ministero dell'interno o di altre amministra-

zioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di cinque unità, tra cui un dirigente e un funzionario della Polizia di Stato, indicati dall'Autorità garante, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I membri dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità garante sono messi a disposizione dal Ministero dell'interno senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



18PDL0143540